



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia

Procedimento disciplinare n. 3S - 2019 a carico del minore **GABRIELE SANDRINI**
(nato il 29.09.2005, tessera 255641)

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori,

premessò che

1. con rapporto informativo del 6 marzo 2019 il Segretario del GardaGolf Country Club riferiva che il giorno 3 marzo 2019, durante lo svolgimento della gara "Viaggiare Golf Trophy", il minore Gabriele Sandrini aveva presentato uno score alterato, in cui il risultato delle buche 11 e 13, ove aveva riportato due X, era stato sostituito con i punteggi di 6 e 5 colpi;
2. in data 7 marzo 2019 veniva inviato al genitore esercente la patria potestà sul minore, dott.ssa Raffaella Bertini, e al Circolo di appartenenza dello stesso il provvedimento con il quale questo Giudice, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia, previa descrizione dei fatti, formalizzazione dell'addebito - consistente nella violazione della Regola 3-3b con riferimento all'art. 17, lettera a) del Regolamento di Giustizia, indicazione dei limiti edittali della potenziale sanzione (da 18 mesi di squalifica temporanea alla radiazione) - fissava la data nella quale sarebbe stata pronunciata la decisione, indicando la possibilità di chiedere l'emissione del decreto sanzionatorio, comportante la rinuncia al diritto di appellare avanti ogni Organo di Giustizia superiore, e la indicazione della pena, che sarebbe stata irrogata nell'eventuale decreto sanzionatorio, della squalifica temporanea per mesi 9 (pena determinata ritenendo sussistere i giusti motivi e le condizioni - giovane età, assenza di precedenti, corretto comportamento consistito nell'ammissione di colpevolezza e nella manifestazione di



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

pentimento - ai sensi del comma 3 dell'art. 21 e del comma 2 dell'art. 20 del Regolamento di Giustizia, per l'irrogazione della sanzione edittale minima, ridotta della metà);

3. in data 10 marzo 2019 è pervenuto dalla dott.ssa Raffaella Bertini, genitore esercente la patria potestà sul minore, la richiesta di emissione del decreto sanzionatorio;

tutto ciò premesso, il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori, ritenuta la responsabilità del minore Gabriele Sandrini per l'illecito contestatogli, ritenuto sussistere giusti motivi e circostanze da valutare ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del Regolamento di Giustizia e che consentono l'applicazione della riduzione massima per la minore età prevista dall'art. 21, comma 2, valutato ogni altro elemento utile alla determinazione dell'entità della sanzione,

comma

al minore GABRIELE SANDRINI, nato il 29.09.2005, tessera 255641

la sanzione della squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG, per la durata di mesi 9 (nove), decorrenti dal 4 marzo 2019, data dalla quale l'indagato si è già volontariamente autosospeso.

Verona, 11 marzo 2019

Il Giudice Sportivo dei Minori
Avv. Enrico Cascella